

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, FAEDO, BUZZI, D'AMICO, SCHIANO, SCARDACCIONE, BOGGIO, BOMPIANI e ACCILI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, che regolamenta tuttora la materia del « riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » (integrato, ma per questioni non essenziali, dal capitolo IV, articoli 81-86, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) contiene una evidente discriminazione a danno delle maestre di scuole materne statali.

Infatti, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 370, al secondo comma, indica come valutabile, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio non di ruolo prestato dalle maestre di scuola materna nelle scuole statali o comunali, e non anche quello prestato in scuole gestite da altri enti, pubblici o privati. Al contrario per le maestre di scuole elementari è riconosciuto, sempre dal suddetto articolo 2, il servizio non di ruolo

prestato, oltre che nelle scuole statali o parificate, anche « nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie ».

Inoltre recentemente, con circolare ministeriale del 4 ottobre 1977, n. 256, si chiariva che, ai fini della ricostruzione della carriera, è valutabile il servizio pre-ruolo prestato « nei corsi di scuola popolare, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS) istituiti dai provveditori agli studi, direttamente o su proposta di enti e associazioni... nei centri di lettura stabili, nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale... ».

È evidente, allora, la natura discriminante, nei confronti delle insegnanti di scuola materna, della norma che limita alle scuole « statali o comunali » il servizio valutabile, specie quando si consideri che, prima dell'intervento diretto dello Stato nel settore della scuola materna, la promozione, l'organizzazione e la gestione di tale tipo di scuola

era affidato all'iniziativa di privati e di enti pubblici di diversa configurazione giuridica (non solo i comuni). Sicchè molte insegnanti hanno prestato regolare servizio, prima di entrare nei ruoli dello Stato, presso scuole materne non statali, istituite a norma del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni, servizio che è stato regolarmente riconosciuto dagli ispettori scolastici per delega del provveditore agli studi.

In conseguenza della su lamentata discriminazione si è verificata — per citare un esempio — una « iniquità » del genere: nello stesso comune, chi ha insegnato nella scuola materna comunale si è visto ricono-

sciuto tale servizio, chi ha insegnato in una scuola materna gestita dall'ECA e finanziata dallo stesso comune si è visto negare tale riconoscimento.

Per eliminare, pertanto, questa discriminazione, si presenta alla vostra attenzione questo disegno di legge composto di due articoli: con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 370 del 1970 comprendendovi anche il servizio prestato in scuole materne gestite da enti e istituzioni, pubblici o privati, sempre che la scuola abbia ottenuto l'autorizzazione del competente provveditorato agli studi. Con l'articolo 2 si fissa la decorrenza dei termini per il godimento dei benefici economici derivanti da tale disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1970, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, con qualifica non inferiore a buono o corrispondente, o comunque senza demerito, nelle scuole materne, statali o comunali, nonchè in quelle gestite da enti e istituzioni, pubblici o privati, sempre che la scuola abbia ottenuto l'autorizzazione del competente provveditorato agli studi, prevista ai sensi del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ».

### Art. 2.

Gli effetti economici del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne gestite da enti e istituzioni, di cui al precedente articolo, decorrono dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.